



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA – Viale IV Novembre n. 4**

N. 159/20 RG/VG

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio del **27 gennaio 2020** nella persona dei signori:

Dr. Luca Villa	Presidente rel.
Dr.ssa Nadia Guerrieri	Giudice
Dr.ssa Paola Marchelli	Giudice onorario
Dr. Giovanni Lenti	Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento ex art. 28, comma 5, legge n. 184/1984 a seguito di ricorso proposto da

*** nata a *** il ***1971, residente in ***

Esaminata l'istanza proposta da *** il 24/2/2020, con cui si chiede l'autorizzazione ad accedere a tutte le informazioni inerenti la propria origine nonché l'identità dei propri genitori biologici e in particolare quella della propria madre biologica;

Rilevato che l'autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni al rilascio di informazioni, atti e documenti riguardanti l'origine della persona e l'identità dei ge-

Minorigiustizia n. 3-2022, ISSN 1121-2845, ISSN e 1972-5221, Doi 10.3280/MG2022-003018

nitori biologici della stessa è richiesta solo nel *caso* di persona che sia stata adottata (art. 28 legge n. 184/1983) e considerato che, nel caso di specie, l'istante risulta figlio di donna che “non consente di essere nominata” come si evince dall'atto integrale di nascita;

Letta e richiamata la sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 così come novellato dall'art. 24, comma 7, della legge n. 149/2001, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione”;

Sentita all'udienza del 29/6/2020 la richiedente e che in tale occasione è emerso che è suo desiderio sapere il nome della madre, di poterla conoscere e di essere messa a conoscenza della presenza di eventuali fratelli o sorelle. La madre della ricorrente è deceduta nel 2003 mentre il padre adottivo è ancora vivo e vive con lei. Ha informato sia il padre sia i famigliari (marito e figlio) della decisione di chiedere informazioni sulle sue origini. Ritiene di aver avuto una buona storia adottiva e riconosce ai genitori di averla fatta crescere in una condizione serena;

Acquisiti e esaminati gli atti trasmessi il 15/9/2020 dall'Ippai e acquisito il fascicolo dell'adozione;

Rilevato che l'istanza è stata depositata da parte di persona adottata;

Rilevato che:

- si è proceduto ad acquisire la documentazione necessaria volta a identificare la madre biologica e in particolare dai documenti anagrafici è così emerso:
 - la madre biologica della ricorrente, *** nata a *** il *** 1938, è deceduta il *** 2009;
 - la madre si era coniugata con il signor ***, nato a *** il *** 1944 e tuttora residente a ***;
 - risulta altresì l'esistenza in vita di una figlia della coppia, ***, nata nel 1972;

Rilevato che non si è pertanto potuto procedere all'interpello della madre in quanto deceduta;

Premesso che:

- questo tribunale, in presenza di madri biologiche decedute e della presenza di altri eredi vivi, ha ritenuto di non poter rivelare le generalità dovendosi proteggere la vita privata delle terze parti coinvolte e non essendovi in genere modalità per procedere all'interpello in presenza di elementi certi dai quali desumere che gli stessi siano già a conoscenza della vicenda adottiva. Tale dato in genere non è desumibile in alcun modo nella vicenda in esame, perché l'unico soggetto depositario di tale possibile “segreto” è la madre ormai deceduta. Né si può ovviamente procedere all'interpello degli stessi al solo fine di apprendere la conoscenza o meno di

tale vicenda perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di tale dato particolarmente sensibile.

- Nella generalità dei casi si ritiene di non poter procedere a interpello degli eredi per le potenzialmente gravi ricadute psicologiche del rivelare a una persona, che mai ha saputo dalla propria madre che in epoca antecedente o successiva la propria nascita la stessa tenne celata una gravidanza decidendo di non riconoscere il figlio mandandolo in adozione.
- In tali casi infatti il tribunale non sa quale sia stata la narrazione familiare, quale rappresentazione la madre abbia voluto dare di sé ai propri figli con scelte che lo Stato non può sindacare rendendosi altrimenti responsabile di una grave ingerenza nella vita privata dei fratelli e/o della madre, con evidente violazione dell'art. 8 Cedu.
- Peraltro sempre la Corte di cassazione nella sentenza n. 22838/2016 si pone il problema del rispetto della volontà del deceduto se vi sono presenti degli eredi, laddove riflette sugli interessi di soggetti terzi da tutelare e sulla natura ereditaria del diritto all'anonimato: «Non si ritiene pertanto, che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione a nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento delle informazioni relative alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito [Art 11 lettera a) decreto legislativo n. 196 del 2003] senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e o familiari)»;

Rilevato peraltro che dal fascicolo relativo all'adozione della minore emerge (ed in particolare dalla cartella medica inviata dall'Ospedale al Tribunale il 29/7/1971) che il padre biologico della ricorrente era stato coinvolto nella scelta di non procedere al riconoscimento e venivano indicati due dati anagrafici, ovvero che era nato a *** e nel 1944;

Ritenuto pertanto che vi fosse assoluta coincidenza tra tale soggetto e il signor *** con il quale la signora *** nel *** aveva avuto un'altra figlia, si è proceduto a interpellare il medesimo. Da un lato si tratta del padre biologico e pertanto di un soggetto che ha un indubbio interesse diretto alla vicenda e al pari della madre titolare del diritto all'anonimato, dall'altra, essendo a conoscenza del parto in anonimato, dall'interpello non derivava alcuna violazione della vita privata;

Rilevato che all'udienza del 22/1/2020 si è presentato il signor ***, il quale ha confermato di essere il padre biologico della ricorrente, di aver effettivamente a suo tempo condiviso la scelta dell'anonimato perché era ancora sposato con altra donna dalla quale aveva avuto una figlia, di aver poi sposato nel *** ***, dalla quale nel 1972 aveva avuto altra figlia. Ha comunicato di voler revocare l'anonimato riferendo altresì che la figlia *** era stata in qualche modo informata in adolescenza della presenza

di una sorella e che l'aveva informata (l'altra figlia vive in provincia di ***) di essere stato contattato dal tribunale per i minorenni;

Lette le conclusioni formulate dal PM in data 26/1/2021 (“parere favorevole all'accoglimento del ricorso”);

Ritenuto, pertanto, stante l'esito positivo dell'interpello e il consenso alla revoca dell'anonimato espresso da soggetto titolare di tale diritto trattandosi di un genitore biologico, di poter autorizzare l'accesso alle informazioni sull'identità della madre – nonché all'acquisizione di copia degli atti relativi alla richiedente presenti presso l'Istituto Provinciale di Protezione e assistenza dell'Infanzia e copia dell'atto integrale di nascita – e che tale informazione debba essere accompagnata da parte del giudice onorario esperto che ha già conosciuto la ricorrente in occasione della prima audizione anche al fine di verificare con la ricorrente la disponibilità, già manifestata dal padre biologico, a essere accompagnata dal giudice onorario al primo incontro con il padre in un contesto conosciuto da entrambi

PQM

Visto l'art. 28 legge n. 184/1983 e successive modifiche

AUTORIZZA

*** all'accesso alle informazioni riguardanti l'identità del genitore biologico e all'accesso agli atti

AUTORIZZA

il rilascio di copia dell'acquisito atto integrale di nascita e la visione ed eventuale estrazione di copia degli atti acquisiti dall'Istituto Provinciale di Protezione e assistenza dell'Infanzia relativi al richiedente

INCARICA

il giudice onorario dr. Giovanni LENTI per l'accompagnamento alla visione e per l'estrazione degli atti.

Si comunichi al **PM** sede

Si comunichi alla parte ricorrente con avviso che per la notifica, visione e consegna dovrà prendere appuntamento telefonico.

Genova 27 gennaio 2020

Il presidente est.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA – Viale IV Novembre n. 4**

N. **90/21** RG/VG

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio del **24 maggio 2021** nella persona dei signori:

Dr. Luca Villa	Presidente rel.
Dr.ssa Claudia Seddaiu	Giudice
Dr.ssa Paola Marchelli	Giudice onorario
Dr. Cesare Calabrese	Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento ex art. 28, comma 5, legge n. 184/184 a seguito di ricorso proposto da

*** nato a *** il *** 1960, residente in ***

Esaminata l'istanza proposta da ***, con cui si chiede l'autorizzazione ad accedere a tutte le informazioni inerenti la propria origine nonché l'identità dei propri genitori biologici e in particolare quella della propria madre biologica;

Rilevato che l'autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni al rilascio di informazioni, atti e documenti riguardanti l'origine della persona e l'identità dei genitori biologici della stessa è richiesta solo nel *caso* di persona che sia stata adottata (art. 28 legge n. 184/1983) e considerato che, nel caso di specie, l'istante risulta figlio

di donna che “non consente di essere nominata” come si evince dall’atto integrale di nascita;

Letta e richiamata la sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 così come novellato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 149/2001, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione”;

Sentito all’udienza del 13/3/2021 il richiedente e che in tale occasione è emerso che il ricorrente ha avuto due genitori adottivi con atteggiamenti diversi nei suoi confronti, un padre molto “severo” e “irascibile” deceduto nel 1984 e una madre molto protettiva deceduta nel 1995 (quando è stato adottato entrambi i genitori erano già anziani e lui aveva già 10 anni trascorsi in collegio con le suore), e pensa di non aver avuto una buona infanzia nonostante l’amore della madre adottiva. Ora vive nella casa che era di sua madre e che ha ristrutturato (è un impresario edile) per ospitare dei parenti della moglie non avendo più parenti nella famiglia di origine. Sposato ora ha due figlie, entrambe maggiorenni che, come alcuni amici, l’hanno incoraggiato nella ricerca delle proprie origini, mentre la moglie lo appoggia pur non incoraggiandolo. La motivazione della ricerca delle origini non è tanto per avere spiegazioni, quanto per ringraziare la madre perché ha avuto una “vita bellissima con due figlie stupende” pensa che il non riconoscimento non sia stato una forma di abbandono, perché altrimenti la madre biologica avrebbe interrotto la gravidanza. Vorrebbe conoscerla anche per vedere come sta e, se necessario, aiutarla. Se non fosse possibile conoscerla, vorrebbe sapere se ha dei fratelli o delle sorelle (anche perché unico ricordo del collegio è una foto con una bambina che ipotizza essere una sua sorella perché somiglia molto a una delle due figlie) e poterli conoscere. Immagina che la propria madre fosse giovane e gli piacerebbe farle conoscere le figlie;

Acquisiti e esaminati gli atti trasmessi dall’Ippai l’11/3/2021 e le acquisizioni anagrafiche effettuate;

Rilevato che l’istanza è stata depositata da parte di persona adottata;

Rilevato che:

- si è proceduto ad acquisire la documentazione necessaria volta a identificare la madre biologica e in particolare (i riferimenti saranno necessariamente generici al fine di non consentire una compiuta identificazione per le ragioni di seguito esposte) è stata acquisita la c.d. “busta chiusa” dalla quale emergevano le generalità della madre;
- dai documenti anagrafici è così emerso:
 - al momento del parto la madre biologica aveva circa 21 anni, era italiana e viveva nel ***;
 - da una comunicazione del *** 1960 (4 giorni dopo il parto) emerge che la “donna si è impegnata di presentarsi entro il mese di giugno presso il nostro

istituto, per dichiarare le definitive intenzioni nei riguardi del figlio. Durante la conversazione ha affermato di desiderare avere presso di sé il minore, e che lo avrebbe ritirato nel mese di settembre. Se la donna non si presentasse entro due mesi, è da ritenere il minore libero”;

- la madre biologica della ricorrente è deceduta circa 20 anni fa;
- la madre si era coniugata con un uomo di 10 anni più anziano dal quale, tra la seconda metà degli anni sessanta e il 1970 ha avuto 4 figli, tutti maschi e tuttora viventi;

Rilevato che non si può procedere all’interpello della madre in quanto deceduta;

Lette le conclusioni formulate dal PM in data 5/5/2021 (“parere favorevole all’accoglimento del ricorso presentato dal sig. *** per i motivi esposti, nel rispetto della riservatezza di terzi interessati”)

IL TRIBUNALE OSSERVA

Si ritiene di non poter autorizzare l’accesso alle informazioni sull’identità della madre.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema dell’accesso alle origini in presenza di madre che ha fatto la scelta dell’anonimato prende le mosse dalla Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 settembre 2012 - Ricorso n. 33783/2009 - *Godelli* c. Italia. In tale pronuncia non viene minimamente preso in considerazione non solo l’ipotesi della presenza di fratelli, ma neppure l’ipotesi del decesso della madre.

Stringendo l’esame alle valutazioni della Corte al fine di individuare i principi che hanno portato a considerare una violazione dell’art 8 della Carta Cedu si possono richiamare i paragrafi 66-71:

66. La Corte deve cercare di stabilire se, nella presente causa, sia stato mantenuto un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti ossia, da una parte, quello della ricorrente a conoscere le proprie origini e, dall’altro, quello della madre a mantenere l’anonimato.

67. La Corte ha affermato che gli Stati possono scegliere i mezzi che ritengono più idonei ad assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la richiesta legittima dell’interessata di avere accesso alle sue origini nel rispetto dell’interesse generale.

68. Nella fattispecie, la Corte osserva che, contrariamente alla situazione nella causa *Odièvre* (sopra citata, § 48), la ricorrente non ha avuto accesso a nessuna informazione sulla madre e la famiglia biologica che le permettesse di stabilire alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi dei terzi. Senza un bilanciamento dei diritti e degli interessi presenti e senza alcuna possibilità di ricorso, la ricorrente si è vista opporre un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali.

69. Se è vero che la ricorrente, oggi sessantanovenne, è riuscita a costruire la propria personalità anche in assenza di informazioni relative all’identità della madre biologica, si deve ammettere che l’interesse che può avere un individuo a conoscere la sua ascendenza non viene meno con l’età, anzi avviene il contrario. La ricorrente ha del resto dimostrato un interesse autentico a conoscere l’identità

della madre, poiché ha tentato di acquisire una certezza al riguardo. Un tale comportamento presuppone delle sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario (Jäggi c. Svizzera, n. 58757/00, § 40, Cedu 2006 X).

70. La Corte osserva che, a differenza del sistema francese esaminato nella sentenza Odièvre, la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi. Peraltro, nella sentenza Odièvre la Corte osserva che la nuova legge del 22 gennaio 2002 aumenta la possibilità di revocare il segreto dell'identità e agevola la ricerca delle origini biologiche grazie alla creazione di un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali. Di immediata applicazione, essa permette ormai alle persone interessate di chiedere la reversibilità del segreto dell'identità della madre, a condizione che quest'ultima vi acconsenta (§ 49), nonché di avere accesso a informazioni non identificative. In Italia, il progetto di legge di riforma della legge n. 184/1983 è a tutt'oggi all'esame del Parlamento dal 2008 (§ 27 supra).

71. Nel caso di specie la Corte osserva che, se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso a informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato.

Anche la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, emessa nel solco della Sentenza Godelli, non esamina in alcun passaggio l'ipotesi della madre deceduta.

Nel dichiarare illegittima la disciplina dell'art. 28 della legge n. 184/1983 la Corte si sofferma unicamente sul rapporto madre-figlio/a senza prendere in alcuna considerazione soggetti terzi.

In particolare la Corte evidenzia:

Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.

5. (...).

Con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, **che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare** e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato.

Tutto ciò è icasticamente scolpito dall'art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del "vincolo" all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.

Ma né l'una né l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al **pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio**, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione.

Sul piano più generale, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.

In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

6. - La disciplina all'esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità.

Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte Edu nella richiamata "sentenza Godelli".

In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è stigmatizzato che la normativa italiana **non darebbe «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso a informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto»**, a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel "caso Odièvre".

Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile».

Resta evidente che l'apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula «opportune cautele» sconta l'ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.

Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa.

Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.

Sarà compito del legislatore introdurre **apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale** di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a **cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato**, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

Il tema del decesso della madre è stato invece affrontato dalla Corte di cassazione in tre pronunce.

Nelle prime due (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 15024 dep. 21/7/2016, est. Bisogni e sentenza sez. civ. I, 9 novembre 2016, n. 22838 est. Acierno), in seguito richiamate sul tema generale dalla sentenza delle sezioni unite n. 1946/17 del 20/12/2016 (dep. 25/1/2017), non si esamina in alcun caso l'ipotesi della presenza di eredi o di fratelli biologici, mentre nella terza (Cass., sez. 1, n. 6963 del 29/5/2017, dep. 20/3/2018, est. Acierno) tale ipotesi è trattata, ma riguarda in realtà una vicenda di adozione di minore nato da genitore noto, e non da madre che aveva scelto l'anonimato, e nel quale la richiesta riguardava direttamente la conoscenza dei fratelli la cui esistenza era reciprocamente nota.

In particolare la sentenza n. 22838/2016 evidenzia come in caso di decesso non si possa procedere all'interpello con le modalità adottate dai tribunali per i minorenni: "Tale procedimentalizzazione è inutilizzabile, tuttavia, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, dal momento che è impossibile procedere all'interpello della madre "naturale", perché non più in vita. In tale ipotesi, **non appare, prima facie, possibile procedere ad alcun bilanciamento d'interessi**. L'alternativa sembra porsi in modo radicale. Se si riconosce all'adottato anche in questa peculiare ipotesi il diritto di conoscere le proprie origini, si cancella lo speculare diritto all'anonimato della madre biologica, ancorché il legislatore abbia voluto preservarlo fino a cento anni dalla nascita del figlio ex art. 93 sopra citato. Se invece si conserva il diritto all'anonimato, in mancanza della possibilità dell'interpello della madre, si vanifica del tutto il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, nonostante il riconoscimento di esso imposto dalle pronunce sopra illustrate".

La corte così pertanto prosegue ritenendo di risolvere a priori tale bilanciamento:

«5.3 Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale. A tale inevitabile conclusione, imposta dal delineato quadro costituzionale e convenzionale, è già pervenuta questa Corte con la recentissima sentenza n. 15024 del 2016. L'irreversibilità del segreto sull'identità della madre naturale non è più compatibile con l'attuale configurazione del diritto all'identità personale così come desumibile dall'interpretazione integrata dell'art. 2 Cost. e dell'art. 8 Cedu, nella parte in cui tutela il diritto alla vita privata. Lo sbarramento temporale imposto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, art. 93, alla rivelabilità dell'identità della donna che ha scelto l'anonimato al momento della nascita del figlio, non è temperato, nella specie, dalla possibilità di verifica della eventuale sopravvenuta volontà di revoca della scelta compiuta alla nascita.

L'interpretazione della norma che identifichi nell'intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell'adottato, determinerebbe **un'ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita**. Tale opzione ermeneutica sarebbe, inoltre, viziata di irragionevolezza perché sottoporrebbe il riconoscimento e l'esercizio di un diritto della persona di primario rilievo a un **fattore meramente eventuale quale quello del momento in cui si chiede il riconoscimento del proprio diritto**».

Aderendo questo tribunale a tale principio di diritto il Tribunale per i minorenni di Genova ha già consentito l'accesso all'identità della madre deceduta, ma si è trattato di ipotesi nelle quali non risultava la presenza di eredi.

Il tema dei fratelli è stato invece trattato nella sentenza della Corte di cassazione n. 6963/2017 ed è interessante e pertinente perché il tema del diritto alla riservatezza dei fratelli viene affrontato, seppur in ipotesi non sovrapponibile.

Come accennato, dalla lettura emerge chiaramente che il minore non era stato partorito da donna che intendeva rimanere anonima, in quanto il ricorrente è a conoscenza di essere andato in adozione in famiglia diversa da quella individuata per i propri fratelli.

Se ne ricava agevolmente, sebbene non espressamente affermato, che si è trattato di un procedimento ex art. 8 e sgg. legge n. 184/1983 all'esito del quale più fratelli sono stati dichiarati adottabili e in seguito collocati in diverse famiglie.

L'istanza ex art. 28 non riguardava infatti la conoscenza delle generalità della madre ma quella delle proprie sorelle, fattispecie non espressamente contemplata dalla disciplina dell'art. 28 e per tale ragione la domanda era stata rigettata dalla Corte d'appello di Torino.

Con sviluppo argomentativo che questo tribunale condivide, la Corte di cassazione ha ritenuto nel solco delle pronunce Cedu e della Corte di legittimità, non direttamente ostensibili tali dati, ma ha ritenuto possibile garantire un bilanciamento tra gli interessi dei vari fratelli procedendo, in maniera analoga al parto in anonimo, a un interpello degli stessi.

In particolare ritiene la Corte che il diritto a conoscere le proprie origini "costituisce un'espressione essenziale del diritto all'identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore" e può richiedere "la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima". Aggiunge la Corte che tale diritto si compone di una "pluralità di elementi anche dialettici [...] quali il diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale e quello a conservare la costruzione preesistente dell'identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti".

Tale diritto peraltro non è assoluto, ma deve essere temperato attraverso "l'interpello della madre biologica al fine di verificarne il consenso all'eventuale revoca della scelta dell'anonimato fatta al momento della nascita. Il diritto di quest'ultima a conservare l'identità costruita anche mediante il segreto sull'abbandono del figlio al momento del parto è stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d'interessi compiuto dalla Corte ma è stata eliminata l'intangibilità della scelta, sul rilievo dell'intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana".

A tal fine si è ritenuto di estendere il principio dell'interpello, ma si riconosce la non sovrapponibilità delle due situazioni evidenziando che "Nei confronti dei genitori biologici, il legislatore ha svolto una valutazione generale ex ante sulla netta preminenza del diritto dell'adottato rispetto a quello dei genitori biologici tale da escludere alcun bilanciamento d'interessi da eseguirsi ex post. La scelta del legislatore in ordine ai genitori biologici consegue alla peculiare natura del loro ruolo nel complesso processo che conduce allo status filiationis dell'adottato. **La medesima soluzione non è, tuttavia, automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l'identità delle proprie sorelle e fratelli**, in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici con riferimento sia alle ragioni della decisione riguardante lo status di figlio adottivo del richiedente sia all'incidenza di questa decisione sullo sviluppo della sua personalità. **Può legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica e a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d'informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita.** Soltanto nei confronti dei genitori biologici, di conseguen-

za, il diritto del soggetto adottato adulto che voglia accedere alle informazioni sulle proprie origini si può configurare alla stregua di un diritto potestativo. Nei confronti delle sorelle e dei fratelli deve, invece, ritenersi necessario procedere, in concreto, al bilanciamento degli interessi tra chi chiede di conoscere le proprie origini e chi, per appartenenza al medesimo nucleo biologico familiare, può soddisfare tale esigenza, ancorché riconosciuta come diritto fondamentale. Per realizzare in questa peculiare ipotesi il corretto bilanciamento tra le due posizioni almeno astrattamente in conflitto si deve ricorrere alla medesima modalità procedimentale che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, e le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 1946 del 2017, hanno individuato come lo strumento idoneo a non impedire l'esercizio del diritto a conoscere le proprie origini anche nei confronti di soggetti diversi dai genitori biologici i quali, a differenza di questi ultimi, possono non assentire alla richiesta ma devono essere interpellati al riguardo. Le informazioni che si vogliono conoscere, in quanto legate a una comune origine biologica, hanno natura ontologicamente riservata, trattandosi di dati personali sensibili e sono, di conseguenza, protette in via generale dalle ingerenze di terzi. D'altra parte, il diritto a conoscere la propria origine da parte dell'adottato adulto (infra o ultraventicinquenne, nel primo caso il diritto è condizionato in funzione dell'esclusivo interesse del richiedente, nel secondo manca di limitazioni) gode di un riconoscimento costituzionale, convenzionale e di diritto positivo (art. 28) non comprimibile (con esclusione dei genitori biologici) se non mediante il dissenso espresso del possessore delle informazioni richieste. Pur non sussistendo per le sorelle e i fratelli un divieto espresso a far conoscere la propria identità, come quello che vige (con il forte temperamento individuato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra illustrata) per la madre biologica che ha scelto l'anonimato al momento del parto, deve riconoscersi anche ai predetti componenti del nucleo familiare originario il diritto di essere interpellati in ordine all'accesso alle informazioni sulla propria identità, trovandosi a confronto posizioni giuridiche soggettive di pari rango e di contenuto omogeneo sulle quali non vi è stata alcuna predeterminazione legislativa della graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre, come invece previsto nei commi 5 e 6 dell'art. 28, con riferimento all'adottato maggiorenne che voglia conoscere l'identità dei propri genitori biologici”.

Prima di calare tali principi nella vicenda in esame si deve evidenziare come nelle procedure sinora esaminate da questo e da altri tribunali per i minorenni, la decisione della madre di revocare o meno l'anonimato sia spesso, o meglio sempre, influenzata e determinata dalla presenza o meno di eredi e in particolare dalla conoscenza da parte degli stessi della vicenda adottiva.

Ignorare il concreto svilupparsi degli interessi sottostanti a tale materia, applicando in maniera asettica principi costituzionali che non hanno affrontato gli aspetti qui esaminati, è una strada interpretativa pericolosa perché prescinde dagli interessi coinvolti.

Su 43 procedure trattate da questo tribunale per i minorenni e giunte a decisione, quelle nelle quali le madri sono state identificate e sono state messe nelle condizioni

di esprimersi sono state **16**¹. In queste procedure **5 madri** si sono rifiutate di presentarsi in tribunale e dagli accertamenti era emersa la presenza di figli riconosciuti (in un caso la madre negò all'atto della notifica della convocazione e dopo aver contattato informalmente la cancelleria del TM di aver avuto altri figli). Solo **5 madri** hanno revocato l'anonimato: 1 non aveva figli, 2 dopo aver chiesto una pausa di riflessione per poterne parlare con i figli che non ne sapevano nulla, 1 presentandosi con il figlio al quale aveva accennato vagamente qualcosa e rivelandogli i dettagli in udienza, 1 aveva avuto altri figli ma non li aveva riconosciuti). **5 madri** sono state sentite e tutte e 5 hanno dichiarato che non intendevano revocare l'anonimato perché i figli nulla sapevano e non volevano fargli sapere di aver avuto un figlio non riconosciuto, non avendo pertanto mai rappresentato ai propri figli la dolorosa vicenda che l'aveva portata a non riconoscere un figlio (tanto che in tanti casi, come si è visto, non hanno neppure accettato di presentarsi in tribunale), così come è significativo che, ricevuta la prima comunicazione, le madri abbiano chiesto un rinvio prima di revocare l'anonimato, proprio per spiegare ai figli, che nulla sapevano, quanto era successo e condividere la revoca dell'anonimato.

Tale ultima ipotesi rivela in concreto quanto sia debole l'argomento della Corte di cassazione sulla "ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita"², visto che vale anche l'inverso. Non sarebbe infatti ammissibile un ordinamento che arriva a violare una volontà validamente espressa in vita di non far sapere nulla ai figli e tale possibilità, allo stato della legislazione vigente, è rimessa a un dato meramente casuale, ovvero che il figlio abbia attivato la procedura mentre la madre genetica è ancora viva o successivamente al decesso. Si noti che sul punto la Cedu nel caso Odièvre ha ritenuto coerente ai principi della Cedu l'ordinamento francese nel quale, tra le varie disposizioni citate nella sentenza, si legge a proposito delle madri decedute, che non devono essere rivelate le generalità se sono presenti degli eredi e se in vita hanno ribadito la volontà di non essere nominati e quindi riconoscendo la ultrattività della decisione.

1. Delle altre **29 procedure**: **14 casi** riguardavano figli di genitori noti, in **3 casi** vi sono state rinunce (una delle quali dopo aver avuto notizie sulla pericolosità della madre), **2 casi** riguardavano soggetti che non erano figli adottati (uno era in affidamento eterofamigliare e uno era regolarmente riconosciuto e convinto di essere stato adottato), in **1 caso** erano ricerche tra sorelle, in **1 caso** perché la madre sebbene identificata non era nelle condizioni di intendere e volere sufficienti per esprimere un valido consenso e anzi si sarebbe potuto aggravare il quadro psichiatrico, in 1 caso la madre ha sempre vissuto all'estero e non era esperibile una rogatoria estera con le modalità dell'interpello riservato e il ricorrente ha rinunciato per non esporre a rischio la madre. In **6 casi** sono state rivelate le generalità perché le madri che avevano partorito in anonimato erano decedute e non risultavano avere figli. In **4 casi** il rigetto è dovuto all'impossibilità di identificare la madre. In **4 casi** il rigetto è avvenuto, come nel caso in esame, perché la madre aveva partorito in anonimato e vi erano figli vivi (in un caso dalla documentazione acquisita era emerso che i figli in fase ereditaria non avevano voluto avere nulla a che fare con le vicende ereditarie diffidando l'amministratore di sostegno dal contattarli).

2. Cass., sentenza n. 22838/2016.

Non vi è pertanto alcuna disparità di trattamento. Ogni tanto l'ordinamento deve semplicemente accettare gli accadimenti umani e la sorte.

Per altro verso non ritiene il collegio che possa accogliersi la soluzione proposta dal PM (rivelare le generalità della madre senza fornire le generalità dei fratelli), perché per la parte ricorrente sarebbe assai semplice effettuare tale verifica, sia con accessi anagrafici, verificando anche solo la residenza storica, sia con l'utilizzo di *social* o con altri stratagemmi (appostamenti vari) piuttosto che per la naturale pietas recandosi al cimitero il giorno del decesso o il 2 novembre e poi entrare in contatto con i fratelli, senza che gli stessi siano stati preparati e informati. Né si ritiene che si possa procedere all'interpello riservato dei fratelli, così come ritenuto dalla Corte di cassazione nell'ipotesi di ricerche tra fratelli figli di madre nota andati in adozione in nuclei diversi (così come invece è possibile e si è fatto anche da parte di questo TM in un caso recente nel quale dalle relazioni dell'epoca emergeva in maniera certa che la scelta della donna era stata condivisa dal marito, padre del minore non riconosciuto, tuttora vivente).

Si può infatti procedere all'interpello in presenza di elementi certi dai quali desumere che gli stessi siano già a conoscenza della vicenda adottiva, ma tale dato non è desumibile in alcun modo nella vicenda in esame, perché l'unico soggetto depositario di tale possibile "segreto" è la madre ormai deceduta (e forse il marito, pure lui deceduto). Né si può ovviamente procedere all'interpello degli altri figli della madre biologica al solo fine di apprendere la conoscenza o meno di tale vicenda perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di tale dato particolarmente sensibile, ovvero il parto e l'abbandono di un figlio alcuni anni prima della loro nascita.

Si ritiene che non siano necessarie eccessive dissertazioni per comprendere le potenzialmente gravi ricadute psicologiche del rivelare a una persona, che mai ha saputo dalla propria madre che in epoca antecedente o successiva la propria nascita, che la stessa tene celata una gravidanza decidendo di non riconoscere il figlio mandandolo in adozione.

Il tribunale non sa quale sia stata la narrazione familiare, quale rappresentazione la madre abbia voluto dare di sé ai propri figli con scelte che lo Stato non può sindacare rendendosi altrimenti responsabile di una grave ingerenza nella vita privata dei fratelli e/o della madre, con evidente violazione dell'art. 8 Cedu.

La materia in esame (ove si sta apprendendo attraverso le istruttorie svolte con quali modalità maldestre i genitori adottivi, specie prima della riforma del 2001, gestivano l'informazione al figlio sulla origine adottiva aspettando un momento favorevole, che poi veniva regolarmente posposto se non del tutto omesso prima di procedere alla c.d. "rivelazione"), insegna come l'apprendere la propria origine adottiva (ma vale anche per la presenza di fratelli non riconosciuti) in maniera del tutto casuale e soprattutto senza la possibilità di chiedere alla madre le ragioni della sua scelta, senza poter essere aiutati pertanto a ricostruire l'intera propria vicenda e la rappresentazione che la madre ha fornito di se stessa e delle proprie vicende mentre era in vita, è notizia che apre conflitti emotivi e scenari traumatici che non possono essere superati con la mera convinzione che si è tratta da alcune ricerche delle origini concluse con l'auspicato lieto fine.

È intuibile pertanto la quantità di domande che i 4 figli vorrebbero poter fare alla madre sul come e sul perché abbia deciso di non riconoscere tale figlio o la necessità di rileggere le vicende famigliari senza avere alcun soggetto al quale potersi rivolgere (essendo deceduto pure il marito della madre) e non potendo di certo trovare spiegazioni dalla conoscenza del fratello andato in adozione a seguito del non riconoscimento.

D'altra parte è la stessa Corte di cassazione nella già citata sentenza n. 22838/2016 (nella quale, si ribadisce, si ha notizia del solo decesso, ma non della presenza di altri figli) **che si pone il problema del rispetto della volontà del deceduto se vi sono presenti degli eredi**, laddove riflette sugli interessi di soggetti terzi da tutelare e sulla natura ereditaria del diritto all'anonimato: «Non si ritiene pertanto, che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento delle informazioni relative alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito [art. 11 lettera a) d.lgs. n. 196/2003] senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e o familiari)».

Come correttamente osservato da pronunce di altro tribunale per i minorenni³, le citate pronunce della Cassazione di fatto disapplicano, pur prendendolo in esame, il portato dell'art. 93.2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che individua il limite dei 100 anni (e quindi della presumibile età dello stesso interessato) per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Sul punto da un lato si deve osservare che la Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 28 legge n. 184/1983 e non ha invece dichiarato incostituzionale l'art. 93 d.lgs. n. 196/2003, e dall'altro che l'intera disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali è stato riscritto nel 2018 con il d.lgs. n. 101/2018 (successivo pertanto alle sentenze sopra citate), riscrittura necessaria per adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che ha riformulato gran parte degli articoli lasciando invece inalterato proprio l'art. 93 (in particolare nel medesimo capo ha abrogato gli artt. 91 e 94, riscrivendo l'art. 92).

È lo stesso regolamento UE n. 2016/679 d'altra parte che riconosce che il trattamento dei dati personali non si estingue con la morte di una persona. All'art. 2 terdecies si regolamentano i casi e i modi del trattamento dei dati del *de cuius* da parte

3. Tribunale per i minorenni di Milano, est. Gatto 7/9/2020 n. 6028/20 cron.

degli eredi, così evidenziando come il diritto alla protezione risponde a interessi non solo personali e non si estingue automaticamente con la morte. La disciplina vigente del consenso al trattamento dei dati, tra i quali rientrano sicuramente i dati relativi alla madre biologica proprio alla luce dell'art. 93 cit., sancisce all'art. 4 n. 11 del regolamento che per "consenso dell'interessato" deve intendersi "qualsiasi manifestazione di volontà, libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali siano oggetto di trattamento". E negli stessi "considerando" (n. 32) del Regolamento, si chiarisce che per consenso non può essere considerato implicito, ma deve essere libero ed espresso⁴.

E proprio tale bilanciamento di interessi e di beni primari si impone nel caso in esame, perché nessuna tutela può essere apprestata alla serenità, eventuale, ma non altrimenti sondabile, garantita dalla madre al nucleo familiare da lei costituito che, come si è visto nella pressoché totalità dei casi, è il perno sul quale ruota la decisione del se revocare o meno l'anonimato.

Il collegio ritiene pertanto di non poter dare accesso alle proprie origini non rinvenendo il collegio una soluzione che possa bilanciare i contrapposti interessi e ritiene il collegio che in questo specifico caso sia necessario limitare il diritto alla conoscenza delle proprie origini non potendosi comunicare le generalità della madre senza coinvolgere soggetti terzi potenzialmente portatori di interessi contrapposti.

Peraltro, essendo stata acquisita, a seguito della istanza, copia degli atti relativi al richiedente attraverso copia dell'atto integrale di nascita e alla c.d. "busta chiusa", ben può accedersi alla domanda di accesso a detti atti, con omissione di ogni dato utile alla identificazione della madre e degli altri parenti della stessa.

PQM

Visto l'art. 28 legge n. 184/1983 e successive modifiche

DICHIARA

non potersi procedere in ordine all'istanza del ricorrente relativa all'accesso alle informazioni riguardanti l'identità dei genitori biologici

AUTORIZZA

il rilascio di copia dell'acquisito atto integrale di nascita e la visione ed eventuale estrazione di copia della c.d. "busta chiusa" relativa al richiedente con omissione di ogni atto utile alla identificazione della madre

4. 32) *Il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, per esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. [...] Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle [...]*

33)

INCARICA

il giudice onorario dr.ssa Paola Marchelli per l'accompagnamento alla visione e per l'estrazione degli atti.

Si comunichi al **PM** sede

Si comunichi alla parte ricorrente con avviso che per la visione e la consegna dovrà prendere appuntamento telefonico.

Genova 24 maggio 2021

Il presidente est.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA – Viale IV Novembre n. 4**

N. 160/21 RG/VG

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio del **4 ottobre 2021** nella persona dei signori:

Dr. Luca Villa	Presidente rel.
Dr. Lorenzo Fabris	Giudice
Dr.ssa Eda Musso	Giudice onorario
Dr. Giovanni Lenti	Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento ex art. 28, comma 5, legge n. 184/1984 a seguito di ricorso proposto da

*** nata a *** il 1955, residente ***, assistita e difesa dall'avv. Michela Gugliotta del foro di Genova

Esaminata l'istanza proposta da *** il 26/2/2021, con cui si chiede l'autorizzazione ad accedere a tutte le informazioni inerenti la propria origine nonché l'identità dei propri genitori biologici e in particolare quella della propria madre biologica;

Sentita la richiedente all'udienza del 24/5/2021 (da parte del giudice onorario) e all'udienza del 14/9/2021 (dal presidente);

Esaminati gli atti;

Rilevato che l'autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni al rilascio di informazioni, atti e documenti riguardanti l'origine della persona e l'identità dei genitori biologici della stessa è richiesta solo nel *caso* di persona che sia stata adottata (art. 28 legge n. 184/1983) e considerato che, nel caso di specie, l'istante risulta figlio di donna che “non consente di essere nominata” come si evince dall'atto integrale di nascita;

Rilevato che l'istanza è stata depositata da parte di persona adottata;

Letta e richiamata la sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 così come novellato dall'art. 24, comma 7, della legge n. 149/2001, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione”;

Rilevato che non si è proceduto a interpello della madre, sebbene compiutamente identificata, essendo emerso che la donna, tuttora in vita, presenta problematiche non solo economiche, ma anche di tipo relazionali, con atteggiamenti rivendicativi con gli operatori dei servizi sociali del comune di residenza – che ben la conoscono ed erano in grado di fornire notizie aggiornate – che vengono accusati, con modalità recriminatorie e plateali, ed essendo pertanto opportuno chiedere nuovamente alla ricorrente, alla luce delle informazioni acquisite, se la stessa intendesse procedere oltre nell'interpello posto che da un eventuale esito positivo non deriva solo il diritto del figlio a conoscere la madre, ma anche il diritto della madre di conoscere la figlia;

Rilevato che all'udienza del 14 settembre 2021 è stata restituita – omettendo ogni riferimento idoneo a consentire una identificazione della madre – alla parte istante la vicenda processuale attraverso la lettura della relazione del servizio sociale (omesso ogni riferimento individualizzante) chiedendo se avesse ancora interesse al ricorso;

Rilevato che la ricorrente con memoria depositata il 22/9/2021 dal legale – ha rinunciato al ricorso;

Lette le conclusioni formulate dal PM in data 27/9/2021;

Ritenuto, pertanto, di non poter autorizzare l'accesso alle informazioni sull'identità della madre;

Rilevato, peraltro, che, essendo stata acquisita la relazione del servizio sociale sopra indicata e che la stessa possa essere rilasciata omissando ogni dato potenzialmente utile alla identificazione della madre

PQM

Visto l'art. 28 legge n. 184/1983 e successive modifiche

DICHIARA

non doversi procedere in ordine all'istanza della ricorrente relativa all'accesso alle informazioni riguardanti l'identità dei genitori biologici

AUTORIZZA

il rilascio di copia della relazione del servizio sociale 10/8/2021 con omissione di ogni atto utile alla identificazione della madre nonché dei verbali di udienza.

Si comunichi al **PM** sede

Si comunichi alla parte ricorrente a mezzo Pec presso il legale domiciliatario.

Genova 4 ottobre 2021

Il presidente est.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA – Viale IV Novembre n. 4**

N. 5/20 RG/VG

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio del **28 marzo 2022** nella persona dei signori:

Dr. Luca Villa	Presidente rel.
Dr.ssa Daniela Verrina	Giudice
Dr.ssa Antonella Arata	Giudice onorario
Dr. Cesare Calabrese	Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento ex art. 28, comma 5, legge n. 184/1984 a seguito di ricorso proposto da

*** nata il *** 1973 a ***, residente in ***, con l'assistenza dell'avv. Roberto Continisio del foro di Napoli

Con istanza proposta il 3/6/2021 ***, che aveva già avuto accesso a tutte le informazioni inerenti la propria origine e dagli atti aveva appreso che la propria madre biologica aveva avuto altri 2 figli ha chiesto di conoscere l'identità dei propri fratelli andati in adozione prima della sua nascita.

La richiedente è stata sentita il 18/11/2021 e ha ricostruito le notizie apprese dalla lettura del fascicolo e di alcuni parenti materni rintracciati. Ha inoltre spiegato le

ragioni della nuova ricerca e quali notizie avrebbe chiesto ai fratelli ben consapevole che gli stessi sarebbero stati prima interpellati.

Sebbene non si tratti di ipotesi espressamente contemplata dall'art. 28 legge n. 184/1983 – formulato pensando fondamentalmente all'ipotesi del figlio riconosciuto dal o dai genitori e poi dichiarato adottabile e in seguito adottato con conseguente mutamento delle generalità e perdita dei legami giuridici con la famiglia di origine e, a presidio del percorso adottivo con sanzioni penali per chi riveli notizie sulla famiglia di origine (art. 4 legge n. 184/1983) – le recenti evoluzioni giurisprudenziali hanno imposto al tribunale di dar corso alla domanda.

Innanzitutto con la sentenza n. 278/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 così come novellato dall'art. 24, comma 7, della legge n. 149/2001, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione”.

Tale pronuncia riguarda l'adozione di minore figlio di donna che “non intende essere nominata”, mentre nel caso di specie, come si vedrà, i tre figli sono stati riconosciuti, ma è pronuncia fondamentale laddove la Corte ha indicato il metodo attraverso il quale il legislatore, e stante l'inerzia i giudici di merito devono bilanciare gli interessi in gioco attraverso la forma dell'interpello riservato.

Il caso della ricerca tra fratelli è stato invece affrontato dalla Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 29/5/2017 - 20/3/2018, n. 6963) con riguardo – verosimilmente perché la ricostruzione del fatto non indica esattamente i termini della vicenda alla base – a una ipotesi nella quale due fratelli erano andati in adozione legittimante in due famiglie diverse, formulando il seguente principio di diritto: “L'adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle dette informazioni o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto”.

D'altra parte la legittimità di tale interpretazione trova comunque un'origine letterale una volta che si osservi che l'art. 28, comma 5, legge n. 184/1983 riguarda non solo “l'identità dei propri genitori biologici” ma altresì le “informazioni che riguardano la sua origine” e quindi l'essere sostenuto nella lettura delle vicende che l'hanno portato all'adozione.

Sono stati pertanto acquisiti i fascicoli relativi all'adozione dei due fratelli e sono state espletate le necessarie ricerche anagrafiche.

Dalle ricerche è così emerso che il fratello, “***” alla nascita, avvenuta nel 1966, è deceduto nel 2021, mentre l'altro fratello, “***” alla nascita, è vivente.

Il fratello è stato ascoltato all'udienza del 17 marzo 2022 e ha revocato l'anonimato dichiarandosi interessato a conoscere la sorella di cui non conosceva l'esistenza.

Si è detto un po' emozionato e confuso, sebbene abbia sempre saputo di essere un figlio adottivo non aveva mai avuto curiosità rispetto alle origini avendo avuto un rapporto di filiazione appagante. Aveva compreso dalla convocazione a cura dell'assistente sociale le ragioni della stessa e ne aveva parlato con la moglie e la figlia.

Ha subito chiarito che era intenzionato a dare il consenso alla conoscenza da parte della sorella.

Ha infine manifestato l'interesse a che l'incontro con la sorella non sia lasciato all'improvvisazione e all'iniziativa della sorella, ma avvenga in tribunale con i giudici che hanno conosciuto entrambi.

Lette le conformi conclusioni formulate dal PM in data 22 marzo 2022

IL TRIBUNALE OSSERVA

Si deve autorizzare l'accesso alle informazioni sull'identità del fratello – nonché all'acquisizione di copia degli atti acquisiti dal tribunale – non emergendo elementi ostativi sia in considerazione dell'età, avendo già compiuto 25 anni, sia essendo emersa da parte di entrambi i fratelli una adeguata maturità e profondità che dovrebbe consentirgli di completare reciprocamente le parti mancanti della rispettiva biografia.

Tali informazioni e lettura degli atti, nonché il primo incontro tra i fratelli devono essere accompagnata da parte di giudice onorario esperto che ha già conosciuto entrambi.

Quanto alla conoscenza del fratello deceduto deve dichiararsi non luogo a provvedere non essendosi potuto procedere all'interpello.

PQM

Visto l'art. 28 legge n. 184/1983 e successive modifiche

AUTORIZZA

*** all'accesso alle informazioni riguardanti l'identità del fratello biologico e all'accesso agli atti

AUTORIZZA

il rilascio di copia e la visione ed eventuale estrazione di copia degli atti acquisiti dal tribunale relativi alla richiedente

INCARICA

il giudice onorario **dr. Cesare CALABRESE** per l'accompagnamento alla visione e per l'estrazione degli atti e per l'organizzazione dell'incontro tra i fratelli

FISSA

per la visione degli atti e l'incontro tra fratelli l'udienza del **12 maggio 2022** alle ore **10:30** presso questo tribunale, **piano 2°, stanza 211.**

DICHIARA

non luogo a provvedere sull'ulteriore istanza ex art. 28 legge n. 184/1983.

Si comunichi al **PM** sede

Si notifichi alla parte ricorrente con avviso che per l'accesso agli atti e la visione avverranno successivamente all'udienza sopra indicata.

Genova 28 marzo 2022

Il presidente est.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA – Viale IV Novembre n. 4**

N. **406/21** RG/VG

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio dell'**11 aprile 2022** nella persona dei signori:

Dr. Luca Villa	Presidente rel.
Dr. Lorenzo Fabris	Giudice
Dr.ssa Linda Alfano	Giudice onorario
Dr. Giovanni Lenti	Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento ex art. 28, comma 5, legge n. 184/1984 a seguito di ricorso proposto da

*** nata a *** il ** 1964, residente a ***, con l'assistenza dell'avv. Antonella Gattorna con studio in Genova via Sauli n. 39/6

Esaminata l'istanza proposta da *** il 13/5/2021, con cui si chiede l'autorizzazione ad accedere a tutte le informazioni inerenti la propria origine nonché l'identità dei propri genitori biologici e in particolare quella della propria madre biologica.

Sentita l'11/9/2021 la richiedente, raccolta la sua storia adottiva e le ragioni della ricerca delle proprie origini;

Rilevato che l'autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni al rilascio di informazioni, atti e documenti riguardanti l'origine della persona e l'identità dei ge-

nitori biologici della stessa è richiesta solo nel *caso* di persona che sia stata adottata (art. 28 legge n. 184/1983) e considerato che, nel caso di specie, l'istante risulta figlio di donna che “non consente di essere nominata” come si evince dall'atto integrale di nascita;

Rilevato che l'istanza è stata depositata da parte di persona adottata;

Esaminati gli atti e in particolare gli atti acquisiti il 24/12/2021 dall'Archivio di Stato di Genova (registro Adozioni) e il 7/1/2022 dalla Città metropolitana di Milano e in particolare il nominativo della madre biologica;

Rilevato che è stata identificata la madre la quale risulta in vita;

Letta e richiamata la sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 così come novellato dall'art. 24, comma 7, della legge n. 149/2001, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione”;

Rilevato che la ricerca della madre biologica ha pertanto consentito la sua identificazione e di procedere al relativo interpello;

Rilevato che la madre biologica, sentita dal presidente del Tribunale il 24 marzo 2022 il quale ha letto il verbale di udienza della ricorrente, ha affermato di non voler revocare l'anonimato. In particolare dall'audizione è emerso che effettivamente, come ritenuto dalla ricorrente, la stessa era stata partorita quando era minorenni, ma non garantendo il padre della nascita la disponibilità di assumersi la responsabilità genitoriale aveva preferito non riconoscerla e mandarla in adozione. In seguito la madre biologica si è sposata (il marito era a conoscenza delle pregresse vicende tanto da aver partecipato all'interpello su richiesta della stessa donna) e ha avuto due figli e alcuni nipoti. Nessuno dei figli, né i relativi consorti, né i nipoti né altro membro della famiglia allargata sanno della scelta fatta quando era minorenni e l'interessata non vuole informarli della vicenda anche perché “non saprei sinceramente come raccontarla”.

È contenta che la figlia abbia avuto una buona adozione (“sono contenta che è stata fortunata, che ha avuto una buona famiglia”, “sono felice che sta bene”), si è emozionata a sentire leggere le sue vicende, si è riconosciuta in alcuni aspetti del carattere che emergevano dal verbale, ogni tanto le è capitato di pensarla, si è detta anche contenta di essere stata interpellata, ma non se la sente di revocare l'anonimato. È stata comunque informata che in ogni momento può comunicare al tribunale un eventuale cambio di opinione al fine di farlo sapere alla figlia;

Lette le conclusioni formulate dal PM pervenute il 5 aprile 2022;

Ritenuto, pertanto, di non poter autorizzare l'accesso alle informazioni sull'identità della madre atteso l'esito negativo dell'interpello effettuato;

Rilevato, peraltro, che, essendo stata acquisita, a seguito della istanza, copia degli atti relativi alla richiedente presenti presso l'Istituto provinciale di protezione e assistenza dell'infanzia, copia dell'atto integrale di nascita e il fascicolo dell'adozione, ben può accedersi alla domanda di accesso a detti atti, con omissione di ogni dato utile alla identificazione della madre, nonché copia del verbale della madre biologica, con apposti gli omissis necessari a preservare l'anonimato della stessa

PQM

Visto l'art. 28 legge n. 184/1983 e successive modifiche

RIGETTA

l'istanza della ricorrente relativa all'accesso alle informazioni riguardanti l'identità dei genitori biologici

AUTORIZZA

il rilascio di copia dell'acquisito atto integrale di nascita, il rilascio del verbale, con apposti gli omissis necessari a preservare l'anonimato della madre biologica e la visione ed eventuale estrazione di copia degli atti acquisiti dall'Istituto provinciale di protezione e assistenza dell'infanzia relativi al richiedente con omissione di ogni atto utile alla identificazione della madre

DISPONE

che il presidente proceda all'accompagnamento alla visione e all'estrazione degli atti e a tal fine

FISSA

l'udienza del **21 aprile 2022** alle **ore 12:00** per la comparizione di *** innanzi al presidente presso questo tribunale, in Genova, viale IV Novembre n. 4, **piano 2°, stanza 211**.

Si comunichi al **PM** sede

Si notifichi alla parte ricorrente presso il legale domiciliatario a mezzo Pec con avviso che la visione e la consegna avverranno contestualmente o successivamente all'udienza sopra indicata.

Genova 11 aprile 2022

Il presidente est.



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dott.ssa Alida Montaldi	Presidente
Dott.ssa Angela Rivellese	Giudice
Dott. Enrico Iraso	Giudice on.
Dott.ssa Vanessa Carocci	Giudice on.

ha pronunciato il presente

DECRETO

letta l'istanza presentata il ***/***/*** ai sensi dell'art. 28 legge n. 184/1983 da *** ***, nata a Roma il ***/***/1971 e *** ***, nato a Roma il ***/***/1972;”

considerato che i due ricorrenti, fratelli uterini, già a conoscenza dell'identità della madre biologica, hanno appreso dell'esistenza di un altro fratello nato precedentemente a loro;

rilevato che – con sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018 – la Corte di cassazione si è espressa a tal riguardo:

“L'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art. 28, comma 5, legge n. 184/1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto”; conside-

rato che il fratello ha risposto positivamente all'interpello esprimendo la volontà di incontrare i ricorrenti

PQM

su parere conforme del PMM;
letto l'art. 28 della legge n. 184/1983

AUTORIZZA

I ricorrenti ad accedere alle informazioni che riguardano l'identità del proprio fratello uterino e delega il g.o. dott.ssa Vanessa Carocci alla comunicazione agli stessi dell'esito della decisione e di mediare l'incontro che avverrà presso la sede del tribunale.

DISPONE

All'esito, la trasmissione degli atti in archivio. Si comunichi al PMM in sede. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Il giudice relatore
Dott. Angela Rivellese

Il presidente
Dott.ssa Alida Montaldi



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dott.ssa Alida Montaldi Presidente rel.

Dott.ssa Francesca Stilla Giudice

Dott. Enrico Iraso Giudice on.

Dott.ssa Vanessa Carocci Giudice on.

ha pronunciato il presente

DECRETO

letta l'istanza presentata il ***/***/**, ai sensi dell'art. 28 legge n. 184/1983 da XXXX YYYY, nato a Frosinone il ***/***/1994;

considerata la necessità rappresentata dal ricorrente di conoscere le proprie origini biologiche in modo da pervenire al completamento della propria identità di adulto;

letto l'integrale di nascita dal quale si evince che l'istante è stato partorito da donna che non ha consentito di essere nominata;

ritenuto che, con sentenza n. 278/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

considerata la sentenza della Corte di cassazione Sezioni Unite n. 1946/2017 del 25 gennaio 2017; assunto il criterio della massima riservatezza, questo tribunale per i minorenni ha ritenuto di incaricare un assistente capo della Polizia dello Stato, in servizio presso questo ufficio, di svolgere gli accertamenti strettamente necessari per l'identificazione della partoriente;

all'esito si è ritenuto procedere alla verifica anagrafica della donna, che ha dato esito negativo, risultando la donna irreperibile

Ritiene il collegio, su parere favorevole del PMM, che ci siano le condizioni per rivelare al ricorrente le generalità della madre biologica, così come riportate nella documentazione acquisita.

La Corte di cassazione, con sentenza 9 gennaio 2016, n. 22838, ha affermato che “il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia possibile procedere all’interpello della madre naturale; tanto che, nella medesima pronuncia, i giudici sono giunti ad assimilare l’evento del decesso della madre biologica con quello della sua irreperibilità, richiedendo per entrambi un’interpretazione della norma che sia compatibile con la tutela del diritto alle origini dell’adottato e ne attenui l’eccessiva rigidità”.

Invero, in questo caso, l’impossibilità di procedere all’interpello come dichiarato dalla Corte di cassazione nella sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, provocherebbe, per citare ancora la Corte costituzionale “la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – diritto che ‘costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona’ perché “il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”.

PQM

letto l’art. 28 della legge n. 184/1983 e il parere del PMM

Autorizza il ricorrente a conoscere l’identità della donna che lo ha partorito e delega il g.o. Vanessa Carocci alla comunicazione dell’esito dell’istruttoria e a fornire le notizie relative alle modalità di ricerca e delle risultanze acquisite.

Si comunichi al PMM in sede e all’esito si dispone la trasmissione degli atti in archivio. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2020.

Il presidente
Dott.ssa Alida Montaldi



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dott.ssa Lidia Salerno	Presidente
Dott.ssa Germana Corsetti	Giudice
Dott. Enrico Iraso	Giudice on.
Dott.ssa Vanessa Carocci	Giudice on.

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. ***, introdotto con ricorso ex art. 28 legge n. 184/1983 da *** ** nato a Roma il ***/***/*** e *** ** nata a Roma il ***/***/***, genitori adottivi di *** ** nato a Roma il ***/***/2004;

letta la relazione clinica prodotta relativa al figlio del ***/***/2022, redatta dalla dott.ssa *** ** dell'ospedale pediatrico *** Dipartimento di onco-ematologia e medicina trasfusionale di Roma dove: "Il paziente *** ** è affetto da linfoma anaplastico ALK+, diagnosticato a ottobre 2019. In considerazione delle caratteristiche della patologia, in funzione della risposta al trattamento, il paziente potrebbe necessitare di una procedura di trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche da familiare compatibile o, qualora non presente, da donatore da registro". I ricorrenti riferivano la necessità di conoscere almeno la madre biologica al fine di ottenere la disponibilità di concordare con i sanitari per valutare la compatibilità del midollo;

acquisito il certificato integrale di nascita di *** **, dal quale si evince che è nato da "donna che non consente di essere nominata";

acquisite le cartelle cliniche di nascita e di parto presso la struttura sanitaria *** di Roma; ritenuto di incaricare il vice ispettore Andrea di Fusco, distaccato presso questo Tribunale, per le ricerche anagrafiche;

ritenuto necessario chiedere la collaborazione dell'Ambasciata della *** *** in Italia per reperire i contatti della donna, la quale, ascoltata dai gg.oo., ha dichiarato di collaborare e di comunicare le proprie generalità e i suoi contatti ai ricorrenti

PQM

letto il parere espresso dal PMM;

visto l'art. 28 della legge n. 184/1983

Autorizza i ricorrenti a conoscere le generalità e i contatti della madre biologica di *** *** e incarica i gg.oo. dott. Enrico Iraso e Vanessa Carocci alla comunicazione ai ricorrenti dell'esito della decisione.

Si comunichi al PMM. All'esito si dispone la trasmissione degli atti in archivio. Così deciso in Roma, 30 marzo 2022.

Il Presidente f.f.
Dott.ssa Lidia Salerno



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dott.ssa Lidia Salerno	Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Rossi	Giudice
Dott. Enrico Iraso	Giudice on.
Dott.ssa Vanessa Carocci	Giudice on.

ha pronunciato il presente

DECRETO

letta l'istanza presentata il ***/***/***, ai sensi dell'art. 28 legge n. 184/1983 da ***
, nata a Roma il ***//1971;

letto l'integrale di nascita dal quale si evince che l'istante è stata partorita da donna
che non ha consentito di essere nominata;

ritenuto che – con sentenza n. 278/2013 – la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

considerata la sentenza della Corte di cassazione Sezioni Unite n. 1946/2017 del 25
gennaio 2017; assunto il criterio della massima riservatezza, questo tribunale per
i minorenni ha ritenuto di incaricare un vice ispettore della Polizia dello Stato, in
servizio presso questo ufficio, di svolgere gli accertamenti strettamente necessari per
l'identificazione della partoriente;

ritenuto necessario incaricare i servizi sociali del comune di residenza della donna
per informarla della richiesta della ricorrente di conoscere la di lei identità, si è avuta
notizia che la madre “risulta essere affetta da grave deterioramento cognitivo con

deficit mnestic”, quindi non in condizione di rimuovere il segreto (cfr. relazione del medico di medicina generale del 23/7/2021)

Ritiene il collegio, su parere favorevole del PMM, che ci siano le condizioni per rivelare alla ricorrente le generalità della madre biologica nonostante non sia deceduta ma in condizione psicopatologica che non consente di procedere all’interpello sull’eventuale revoca della propria volontà, espressa al momento del parto, di non essere nominata.

La Corte di cassazione – con sentenza 9 novembre 2016, n. 22838 – ha affermato che “il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia possibile procedere all’interpello della madre naturale”; tanto che nella medesima pronuncia i giudici sono giunti ad assimilare l’evento del decesso della madre biologica con quello della sua irreperibilità, richiedendo per entrambi i casi un’interpretazione della norma che sia compatibile con la tutela del diritto alle origini dell’adottato e ne attenui l’eccessiva rigidità.

Invero, in questo caso, l’impossibilità di procedere all’interpello come dichiarato dalla Corte di cassazione del 21 luglio 2016, n. 15024, provocherebbe, per citare ancora la Corte costituzionale, la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – diritto che “costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” perché “il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”.

Pertanto, la ricorrente può accedere alle proprie origini e, a tal fine, va dato incarico ai gg.oo. dott. Enrico Iraso e dott.ssa Vanessa Carocci di provvedere a tale comunicazione con le dovute cautele

PQM

letto l’art. 28 della legge n. 184/1983

AUTORIZZA

la ricorrente ad accedere alle proprie origini e incarica i Servizi Sociali del Comune di residenza della madre biologica di mediare l’eventuale incontro tra la ricorrente e la donna.

Si comunichi al PMM in sede. All’esito si dispone la trasmissione degli atti in archivio. Così deciso in Roma il 13 giugno 2022.

Il presidente f.f.
Dott.ssa Lidia Salerno